



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

VARESE - TICINO OLONA

Via Bonini 1 - 21100 Varese

Tel. 0332/285289 Fax. 0332/286301

<http://www.cnavarese.it> - E-mail cna@cnavarese.it



Oggetto: Sintesi delle novità fiscali per il 2011.

Il 2011 porta con sé alcune novità fiscali previste dalla Manovra estiva e dalla Legge di stabilità 2011.

Di seguito forniamo una sintesi della principali novità, invitando gli interessati a rivolgersi ai nostri uffici di zone per ulteriori approfondimenti.

Compensazione dei crediti e ruoli esattoriali. (art. 31 DL 78/2010).

Consiste nella preclusione ad effettuare la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti derivanti da ruoli scaduti di importo superiore ad € 1.500,00. Tale novità, abbinata alle procedure sulla limitazione delle compensazioni dei crediti IVA superiori a 10 o 15 mila euro, in vigore dal gennaio 2010, rischia di penalizzare eccessivamente le aziende.

Peraltro il comunicato stampa del 14 gennaio l'Agenzia delle Entrate, con un'interpretazione assolutamente rigida della norma, ha stabilito che la presenza di debiti superiori ad € 1.500,00 preclude l'utilizzo dell'intero credito spettante. Ad esempio il contribuente che vanta un credito di € 100.000,00 e nello stesso tempo fosse debitore per un ruolo scaduto di € 1.500,00, non sarebbe autorizzato ad utilizzare in compensazione l'eccedenza di 98.500,00 fintanto che l'Agenzia delle Entrate non abbia provveduto alla "compensazione volontaria" di quanto dovuto dal contribuente.

Per avviare tale azione "volontaria" è prevista la pubblicazione di apposito Provvedimento, che al momento non risulta emanato.

Sempre in tema di compensazione, l'art. 31 comma 1 bis prevede che i crediti certi liquidi esigibili e non prescritti vantati dalle imprese nei confronti degli Enti Pubblici, che li devono certificare, possano essere compensati con le somme iscritte a ruolo.

Purtroppo anche in questo caso manca il decreto attuativo.

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate. (art. 21 DL 78/2010).

Al fine di individuare spese e consumi rilevanti, che possano essere utilizzati per il cosiddetto "redditometro", dal 1.1.2010 sorge l'obbligo di comunicare all'AE tramite appositi elenchi il verificarsi di operazioni superiori a determinati importi, che variano a secondo dell'annualità.

Per il 2010 l'obbligo riguarderà esclusivamente le operazioni con imprese e il limite per la comunicazione è di € 25.000,00 per singola operazione. Gli elenchi dovranno essere presentati entro il 31.10.2011.

Per il 2011 l'obbligo riguarderà sia le imprese che i privati ed il limite è di € 3.000.

Le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura il suddetto limite, è elevato ad € 3.600,00 al lordo dell'IVA.

I dati richiesti per i clienti persone fisiche sono l'importo ed il codice fiscale, pertanto è opportuno che gli interessati si attivino quanto prima per organizzare la distinzione degli incassi da scontrino ovvero ricevuta fiscale. Nel primo caso dovranno attivarsi con il fornitore del registratore di cassa per programmare tale casistica, nel secondo caso è sufficiente l'inserimento manuale del codice fiscale del cliente.

In qualsiasi caso è sempre possibile adottare l'emissione della fattura in luogo dei citati documenti.

Elenchi VIES e operazioni intracomunitarie (art 27 DL 78/2010).

E' fatto obbligo per chi intenda effettuare operazioni intracomunitarie di acquisto o cessione, di iscriversi preventivamente all'elenco telematico degli operatori tenuto dall'AE. L'elenco è consultabile dal sito dell'Agenzia tramite il link: [cosa devi fare/Richiedere/PartitaIVA/Controllo partite IVA intracomunitarie](#).

L'iscrizione è obbligatoria sia per i nuovi soggetti IVA, sia per le imprese già iscritte, con un distinguo tra quelle già in possesso della partita IVA alla data del 31 maggio 2010 e quelle che l'abbiano richiesta successivamente.

L'autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie avviene per silenzio assenso, e decorre dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione della relativa domanda. In questo periodo l'impresa si deve astenere dal compiere tali operazioni.

In via transitoria è prevista l'iscrizione automatica per i soggetti che siano già in possesso della partita IVA e abbiano già presentato elenchi negli anni 2009/2010 e la dichiarazione IVA per l'anno 2009.

Viceversa i soggetti che non siano in tali condizioni sono tenuti a presentare entro il prossimo 29 gennaio una formale richiesta all'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare la sospensione temporale di giorni trenta.

Modifica alla riduzione delle sanzioni (art. 1 Legge 220/2010).

A distanza di due anni dall'introduzione della riduzione delle sanzioni per violazioni fiscali, la Finanziaria 2011 ripristina la situazione ante 2008, con un conseguente inasprimento delle medesime.

In sostanza su ravvedimento operoso, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata delle sanzioni, omessa impugnazione e adesione ai PVC. Con decorrenza 1 febbraio 2011 si applicheranno le nuove sanzioni maggiorate che, per il ravvedimento operoso saranno pari ad 1/10 per le regolarizzazioni nei trenta giorni e 1/8 per quelle entro la successiva dichiarazione.

Dal 1.1.2011 è inoltre previsto un aumento dell'interesse legale dal 1 al 1,50%.

Proroga della detrazione 55%.

E' confermata la proroga per tutto il 2011 della detrazione del 55% alle medesime condizioni previste dalla Legge 296/2006 per gli anni precedenti.

L'unica variazione riguarda i tempi di detrazione per il soggetto erogante, che passano da 5 a 10 anni.

Artigianato Centro Servizi.Soc.Coop.